

**Accordo Quadro per la fornitura di attrezzature e materiale informatico “standard”**

**L’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze**, c.f. 80013890324, con sede in via Weiss n. 2, nella persona del suo Direttore, Prof. Stefano Parolai, c.f. PRLSFN68C26D969I, nato a Genova il 26/03/1968 e domiciliato per la carica presso la predetta sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Direttore n. n. 39/2024 di cui al prot. n. 326 del 23/02/2024 (di seguito anche “UNITS” o “MIGe”)

e

**Murrisoft s.r.l.**, c.f. 00796370328, con sede in Trieste, in via Torrebianca n. 26, nella persona del rappresentante legale, sig.ra Manuela Perna c.f. PRNMNL55D51L424O, nata a Trieste ( TS ) il 11/4/1955 e residente a Duino Aurisina in via Sistiana n.6/O (di seguito anche “affidatario” o “operatore economico”).

**Premesso che**

- 1) l’art. 1 co. 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste riconosce quali finalità primarie dell’Ateneo la ricerca scientifica e l’alta formazione al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;
- 2) i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Trieste programmano, organizzano e coordinano le attività di ricerca e l’offerta formativa finalizzata al conferimento dei titoli accademici, svolgendo le attività rivolte all’esterno, correlate ed accessorie alle attività di ricerca e di didattica, nonché quelle di alta formazione, ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni di propria competenza;
- 3) l’art. 52 co. 1 lett. c) del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo attribuisce ai Dipartimenti la competenza di stipulare contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Tale potere è attribuito specificamente al Consiglio di Dipartimento, ai sensi all’art. 54 co. 1 lett. c) del medesimo regolamento, che autorizza il proprio Direttore ad adottare gli atti negoziali strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
- 4) il Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze abbisogna per le proprie attività istituzionali di attrezzature informatiche standard, *rectius* non strutturalmente destinate a soddisfare particolari esigenze della ricerca e didattica, per il valore complessivo di euro 70.000,00 annui circa;
- 5) con decreto di cui al prot. n. 219 del 12.02.2024 è stata indetta la procedura finalizzata alla individuazione di un operatore economico che disponga della capacità tecnica di offrire la fornitura di attrezzature informatiche standard al Dipartimento. RUP della procedura è stato nominato il dott. Manuel Carnio, segretario amministrativo del MIGe, che viene coadiuvato dal gruppo di supporto composto dalle dott.sse Anna Lisa Cesaro, Artbesa Hoxhaj, componenti della segreteria amministrativa, e dal sig. Cristiano Landucci, tecnico informatico del dipartimento;
- 6) sulla base del provvedimento n. 39/2024 di cui al prot. n. 326 del 23/02/2024 la società Murrisoft s.r.l. è risultata essere aggiudicataria della procedura;
- 7) l’operatore economico aggiudicatario, in seguito alla notifica del provvedimento di aggiudicazione della procedura, ha manifestato la propria volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;

8) le Parti intendono quindi disciplinare con il presente Accordo Quadro i reciproci diritti e obblighi inerenti i singoli Contratti attuativi che verranno stipulati in esecuzione.

Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del contratto così come l'offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico nella procedura amministrativa, allegata al presente in uno a farne parte integrante.

### **Art. 2 Oggetto del contratto**

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto:

- la fornitura di pc portatili, workstation, tablet, smartphone e relativa componentistica accessoriata.
- la fornitura di monitor, mouse, tastiere ed ulteriori periferiche per l'immissione di dati.
- la fornitura di supporti e sistemi per lo storage di dati
- la fornitura di stampanti e relativo materiale di consumo
- la fornitura di materiale e apparecchiature per la connessione di rete, sia cablata che WIFI
- la fornitura di materiale per il collegamento alla rete elettrica
- la fornitura di apparecchiature per la riproduzione e la registrazione da fonti audio e video.
- la fornitura di cavi e adattatori per la conversione del segnale digitale e analogico, proveniente da diverse sorgenti.
- la fornitura di materiale e apparecchiatura elettronica
- il servizio di assistenza tecnica connesso ai prodotti acquistati
- la fornitura di servizi di manutenzione su apparecchiature fuori dal periodo di garanzia

L'operatore economico è a conoscenza del fatto che la stipula del presente Accordo Quadro impegna il MIGe all'acquisizione delle apparecchiature e dei servizi indicati al precedente comma 1 esclusivamente per una somma pari al 30% (trenta per cento) dell'importo di aggiudicazione indicato nell'offerta economica. Resta inteso, pertanto, che il MIGe avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di ulteriori Contratti attuativi dell'Accordo Quadro sino al raggiungimento del predetto importo complessivo di aggiudicazione.

L'operatore economico, salvo quanto previsto al primo capoverso del precedente comma 2, non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti attuativi.

### **Art. 3 - Durata**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula.

Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale MIGe potrà procedere ad inviare al Contraente, ai sensi del successivo art. 4, i singoli Contratti attuativi. Ne consegue che l'esecuzione dei singoli Contratti sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti si protrae oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo.

Il servizio di assistenza delle apparecchiature oggetto di fornitura avrà una durata massima pari a 48 (mesi) mesi, decorrenti, per ogni singola apparecchiatura, dalla data consegna della bolla di vettura della singola fornitura.

Il MIGe potrà recedere dall'Accordo Quadro prima della scadenza dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo di Posta Elettronica Certificata, con almeno tre mesi di preavviso, fatto salvo il minimo garantito indicato al precedente art. 2, comma 2 e l'efficacia dei singoli Contratti attuativi regolarmente stipulati prima del recesso, fino alla scadenza degli stessi.

Le Parti convengono inoltre che il MIGE avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso dal presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- apertura di procedure concorsuali a carico del Contraente;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità.

#### **Art. 4 – Esecuzione fornitura**

L'operatore economico si impegna a fornire le apparecchiature informatiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica, suddivise nelle tipologie ivi descritte (Server, Chassis, Opzione dischi), nella misura che sarà richiesta dal MIGe al prezzo indicato nell'offerta economica allegata al presente.

I contratti attuativi si perfezioneranno sulla piattaforma Unity FVG in seguito alla accettazione da parte dell'operatore economico delle richieste di ordine della stazione appaltante.

Nei singoli contratti sarà specificato:

- a) la descrizione delle apparecchiature oggetto di fornitura;
- b) le quantità delle apparecchiature richieste e i relativi importi unitari di fornitura comprensivi dei servizi di consegna;
- c) gli indirizzi di consegna delle apparecchiature oggetto di fornitura;
- d) eventuali specifiche modalità di esecuzione (es. necessità di indicazione del CUP della fornitura ovvero altre particolarità connesse a rendicontazione di progetti di ricerca).

#### **Art. 5 Servizi di consegna ed assistenza**

Il Contraente è tenuto allo svolgimento dei servizi di consegna ed assistenza delle apparecchiature informatiche indicate ai precedenti artt. 2 e 4. I servizi di cui al precedente comma 1 dovranno essere espletati dal Contraente secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Le consegne, nelle quantità che verranno effettivamente richieste nei singoli Contratti attuativi, saranno effettuate, a cura e spese dell'operatore economico, presso le sedi del MIGe in Trieste, in via Valerio 12 ovvero via Weiss 2 a seconda della specifica richiesta di volta in volta sviluppata.

Le apparecchiature eventualmente eccedenti o non conformi rispetto a quelle oggetto dei Contratti attuativi dovranno essere tempestivamente ritirate e/o sostituite dall'operatore economico, a propria cura e spese, a seguito di richiesta scritta del MIGe trasmessa per via e mail agli indirizzi indicati al successivo art. 13.

La consegna delle apparecchiature oggetto dei singoli Contratti attuativi dovrà avvenire nel termine massimo di 35 (trentacinque) giorni dalla conclusione del contratto di cui al precedente art. 4 co. 2.

Il servizio di assistenza dovrà iniziare entro dieci giorni lavorativi la sua richiesta, effettuata per mezzo di comunicazione mail realizzata dal referente del contratto del MIGe, sig. Landucci ([landucci@units.it](mailto:landucci@units.it)) al referente del contratto dell'operatore economico Fabio Copuletti ([fabio.copuletti@murrisoft.it](mailto:fabio.copuletti@murrisoft.it)).

#### **Art. 6 Cessione del contratto e subappalto**

A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'affidatario di tale divieto, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto è ammesso a norme e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.

#### **Art. 7 – Corrispettivo**

Il corrispettivo massimo contrattuale discendente dal presente Accordo Quadro è pari ad euro 70.000,00, IVA esclusa.

I corrispettivi dei singoli Contratti attuativi saranno determinati applicando alle apparecchiature richieste, comprensive dei correlati servizi, i relativi importi unitari indicati dall'operatore economico nell'offerta economica, salvo l'applicabilità della riduzione dei prezzi. Il prezzo della fornitura comprende quello dei servizi di assistenza.

Il pagamento dei singoli contratti sarà effettuato dopo la consegna della fornitura che ne costituisce oggetto, entro trenta giorni dalla regolare emissione della pedissequa fattura elettronica.

Il pagamento è in ogni caso subordinato, ove previsto, al controllo di regolarità delle fatture, nonché alla verifica della regolarità contributiva. In particolare, l'Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.

In ogni caso, l'operatore economico dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Università. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato.

A questo proposito, l'affidatario deve comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

I codici CIG e CUP relativi alla fornitura dovranno essere riportati obbligatoriamente sulla fattura emessa dal fornitore in relazione al presente appalto.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà al MIGe di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale *ex art. 1456 cod. civ.*

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti gli importi indicati nei Contratti attuativi si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.

### **Art. 8 – Revisione dei prezzi**

Le condizioni economiche indicate nell'offerta dall'operatore economico restano ferme ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

### **Art. 9 – Garanzie**

L'operatore economico garantisce la piena proprietà delle apparecchiature oggetto della fornitura e dichiara che le stesse sono libere da vincoli e/o diritti a favore di terzi.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, contenuti nella loro confezione originale, e comunque garantiti dall'operatore economico in termini di prestazioni, caratteristiche e rispetto delle norme vigenti in merito alla sicurezza e garanzia di corretto funzionamento. L'operatore economico garantisce espressamente che le apparecchiature fornite sono esenti da vizi dovuti a progettazione o errata esecuzione o a carenze dei materiali impiegati che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

L'operatore economico garantisce altresì che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'affidatario, anche per il fatto del terzo, intendendo il MIGE restare estranea ai rapporti tra l'operatore economico e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

### **Art. 10 – Lavoro e sicurezza**

L'operatore economico garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.

L'operatore economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.

### **Art. 11 – Riservatezza delle informazioni**

Le parti garantiscono che il personale proprio e di eventuali subappaltatori autorizzati tratteranno come riservata ogni informazione di cui verranno a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari alle finalità del presente contratto ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in

particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dallo "European Data Protection Board (EDPB)".

#### **Art. 12 - Miscellaneous**

L'operatore economico dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli indicati nell'offerta tecnica ed economica.

L'operatore economico si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal MIGe, nonché a dare a quest'ultimo immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Accordo Quadro.

L'affidatario si obbliga inoltre, oltre a quanto già indicato negli articoli 7 e 10: a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni; c) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'affidatario anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto; d) a comunicare al MIGe ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa; e) ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dal MIGe; f) ad osservare gli obblighi europei di tutela ambientale cristallizzati nel principio del DNSH; g) ad osservare i principi trasversali del PNRR che vengono assunti come principi guida della propria azione istituzionale da parte del MIGe.

#### **Art. 13 – Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione per cui l'ordinamento giuridico richieda la lettera raccomandata con avviso di ricevimento si intenderà efficacemente e validamente eseguita se spedita tramite posta elettronica certificata, sempre che siano utilizzati gli indirizzi che seguono:

a) operatore economico

PEC: qimurrisoft@pec.murrisoft.it

b) MIGe

PEC: dmg@pec.units.it

Tutte le altre comunicazioni dovranno essere obbligatoriamente eseguite via e-mail.

Referenti dell'accordo per le parti sono:

a) operatore economico: Fabio Copuletti

e-mail: [fabio.copuletti@murrisoft.it](mailto:fabio.copuletti@murrisoft.it)

b) UNITS: Cristiano Landucci

e-mail: [landucci@units.it](mailto:landucci@units.it); [dmg.ordini@units.it](mailto:dmg.ordini@units.it)

Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio referente dell'Accordo Quadro dovrà darne tempestivamente informazione all'altra parte, comunicando altresì il nuovo indirizzo e-mail a cui inviare le eventuali comunicazioni.

#### **Art. 14 – Normativa in tema di contratti pubblici**

L'operatore economico prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l'assenza delle condizioni di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo.

L'operatore economico assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente al MIGe ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Resta inteso che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, l'Accordo Quadro e i relativi Contratti attuativi in corso di esecuzione si risolveranno di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Art. 15 – Codice Etico**

L'operatore economico, per quanto compatibili, si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico e di comportamento adottato dal MIGe con decreto rettorale 473/2021 del 04/05/2021 di cui al seguente link <https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991>.

#### **Art. 16 – Foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

#### **Art. 17 – Dichiarazioni finali**

Le parti dichiarano che il contenuto del contratto è stato interamente oggetto di trattativa e quindi negoziato. Non trovano pertanto applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c. in punto di clausole vessatorie.

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi ivi inclusi ad eccezione di quelle che fanno carico al MIGe per legge.

Università degli Studi di Trieste

Murrisoft s.r.l.

Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze

Il Direttore di Dipartimento

La legale rappresentante

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)